

#### Commercialisti e Revisori Legali

**Rag. Adriano Sorci**  
adrianosorci@integraassociati.it

**Dott. Federico Sorci**  
federicosorci@integraassociati.it

**Dott. Giovanna Sollitto**  
giovannasollitto@integraassociati.it

#### Avvocati

**Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione**  
alessandrosorci@integraassociati.it

**Avv. Matteo Schippa**  
matteoschippa@integraassociati.it

#### Consulenti del Lavoro

**Dott. Elisa Eracli**  
elisaeracli@integraassociati.it

#### Segreteria

**Paola Lucertini**

**Viviana Morozzi**  
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

#### Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19  
06128 Perugia  
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00  
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B  
06063 Magione (PG)  
Tel. 075 84.31.04  
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it  
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Rete Integra

**Contabilità e gestione del personale**  
Area Consulting s.r.l.

## Newsletter – dicembre 2018

---

### DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019

Con il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla *G.U.* 23.10.2018 n. 247, è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019”.

Il DL 23.10.2018 n. 119 è stato convertito nella L. 17.12.2018 n. 136, pubblicata sulla *G.U.* 18.12.2018 n. 293, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Il DL 119/2018 è entrato in vigore il 24.10.2018, mentre la L. 136/2018 è entrata in vigore il 19.12.2018. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

#### Novità in materia di rottamazione dei ruoli

Viene confermata la rottamazione dei ruoli che, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1°.1.2000 al 31.12.2017, consente di fruire dello stralcio delle sanzioni tributarie/contributive e degli interessi di mora.

La relativa domanda andrà presentata entro il 30.4.2019.

I versamenti possono avvenire in unica soluzione oppure in forma rateale.

Gli importi dovuti, che verranno comunicati dall'Agente della riscossione entro il 30.6.2019, possono essere pagati:

- in 18 rate, le prime due con scadenza 31.7.2019 e 30.11.2019 in misura pari al 10% del debito ciascuna; le successive, di pari importo, scadono al 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 degli anni dal 2020 al 2023;
- oppure in unica soluzione entro il 31.7.2019.



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

I soggetti che, entro il 7.12.2018, hanno eseguito, in unica soluzione, i pagamenti delle rate da rottamazione scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 mantengono i benefici della rottamazione, inclusa la ridilazione del debito residuo, senza necessità di inviare alcuna domanda.

Questi debitori possono pagare il debito residuo in 10 rate di pari importo, con scadenza al 31.7 e 30.11 degli anni dal 2019 al 2023.

Si prevede inoltre che il tardivo pagamento delle rate, contenuto nei cinque giorni, non ha effetti pregiudizievoli.

### **Novità in materia di definizione delle liti pendenti**

La definizione delle liti pendenti, che deve avvenire, mediante la presentazione del relativo modello e il pagamento delle somme o della prima rata, entro il 31.5.2019, comporta benefici che dipendono dall'andamento del processo.

Sono definibili le liti in cui è controparte l'Agenzia delle Entrate rientranti nella giurisdizione tributaria.

Per poter definire, è necessario che, al momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato, e che al 24.10.2018 sia già stato notificato alla controparte il ricorso introduttivo di primo grado.

I benefici sono i seguenti:

- se la causa pende in primo grado e non c'è ancora stata la sentenza, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi oltre allo sconto del 10% sull'imposta;
- se il contribuente, in primo e/o in secondo grado, è risultato soccombente al 24.10.2018, spetta il solo stralcio di sanzioni e interessi;
- se il contribuente, al 24.10.2018, ha vinto in primo grado, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi oltre allo sconto del 60% sull'imposta;
- se il contribuente, al 24.10.2018, ha vinto in secondo grado, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi oltre allo sconto dell'85% sull'imposta;
- se, al 19.12.2018, il processo pende in Cassazione e il contribuente è risultato vincitore in tutti i gradi di merito, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi oltre allo sconto del 95% sull'imposta.

### **Abolizione della dichiarazione integrativa speciale**

È stata abrogata la dichiarazione integrativa speciale che, al ricorrere di determinate condizioni ed entro soglie prestabilite, consentiva di sanare violazioni commesse nelle dichiarazioni fiscali, prevista dall'originario art. 9 del DL 119/2018.

Considerato che la relativa dichiarazione avrebbe dovuto essere trasmessa su un modello che avrebbe dovuto essere approvato dall'Agenzia delle Entrate, la stessa non ha mai avuto attuazione.

### **Introduzione della sanatoria degli errori formali**

Con il nuovo art. 9 del DL 119/2018 convertito viene invece stabilito che le violazioni di obblighi o adempimenti di natura formale che non incidono sulla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP e sul pagamento di tributi possono essere sanate pagando 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta.



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

Occorre a tal fine versare gli importi dovuti in due rate di pari importo (scadenti il 31.5.2019 e il 2.3.2020), e rimuovere la violazione.

Si deve trattare di violazioni commesse sino al 24.10.2018, non oggetto di atti di contestazione divenuti definitivi al 19.12.2018.

La natura di “violazione formale” può risultare non molto chiara, quindi per formulare ipotesi precise sulle violazioni che rientrano nella definizione è opportuno attendere i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.

A titolo esemplificativo, possono rientrarvi le omissioni circa l’obbligo di comunicare, nella dichiarazione dei redditi, le minusvalenze o la mancata presentazione degli interpellati, oppure le violazioni contabili e sulla fatturazione che, in nessun modo, hanno avuto riflesso sull’imposta.

### **Controlli per le imprese di medie dimensioni**

Relativamente alla programmazione dei controlli fiscali, il DL 119/2018 convertito prevede che, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale né a tutoraggio, ci sarà una intensificazione dei controlli.

Ci sarà infatti, su base annuale, un piano di intervento coordinato tra l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l’utilizzo delle banche dati nonché di elementi e circostanze emersi nell’esercizio degli ordinari poteri istruttori e d’indagine.

Il tutoraggio consiste nel controllo, potenzialmente su base annuale, dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro.

### **Misure cautelari a favore dell’ente impositore**

Ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 472/97, l’Agenzia delle Entrate, sulla base del processo verbale di constatazione, dell’atto di contestazione della sanzione o dell’avviso di accertamento, può chiedere al Presidente della Commissione tributaria provinciale l’autorizzazione al sequestro preventivo o all’ipoteca dei beni del contribuente, nella misura in cui si dimostri il fondato pericolo per la riscossione.

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16-*septies* del DL 119/2018 convertito, tale potere viene esteso alla Guardia di Finanza, che lo può esercitare sulla base del processo verbale di constatazione.

### **Novità iva per i commercianti al minuto**

L’art. 17 del DL 119/2018 prevede l’estensione generalizzata dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi da parte dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al minuto di cui all’art. 22 del DPR 633/72, a decorrere:

- in generale, dal 1°1.2020;
- dall’1°7.2019, per i commercianti al minuto con volume d’affari superiore a 400.000,00 euro.

Tali adempimenti sostituiscono l’obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR 633/72.

La disciplina del nuovo regime obbligatorio è stata in parte modificata in sede di conversione in legge del DL 119/2018.

Inoltre, in sede di conversione in legge è stata prevista la semplificazione delle regole per la tenuta con sistemi elettronici dei registri dei corrispettivi di cui all'art. 24 del DPR 633/72.

### **Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi**

L'art. 17 del DL 119/2018 convertito prevede l'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei commercianti al minuto (ossia da parte dei soggetti che effettuano operazioni ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72).

Viene dunque superato il precedente regime opzionale di memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

Tuttavia, l'art. 17 del DL 119/2018 prevede che le opzioni esercitate entro il 31.12.2018 restano valide per il periodo d'imposta 2019.

### **Soggetti che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria**

In sede di conversione è stato previsto che tutti i soggetti passivi IVA tenuti a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai sensi dell'art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 175/2014 e dei relativi decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, possano adempiere l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi mediante gli strumenti già previsti per l'invio dei dati al Sistema TS.

In precedenza, la semplificazione era stata prevista per i soli soggetti che effettuano cessioni di farmaci.

In sede di conversione in legge è stato altresì specificato che:

- i soggetti in argomento adempiono il nuovo obbligo inviando al Sistema Tessera Sanitaria *"tutti i corrispettivi giornalieri"*;
- i dati fiscali trasmessi al Sistema TS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali.

### **Soggetti esonerati**

Viene comunque prevista la possibilità di introdurre, mediante l'emanazione di successivi decreti ministeriali, specifiche ipotesi di esonero, in ragione della:

- tipologia di attività esercitata dai soggetti passivi;
- zona di esercizio dell'attività.

### **Regole semplificate di tenuta del registro dei corrispettivi**

L'art. 17 co. 1-*bis* del DL 119/2018, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce regole semplificate per la tenuta del registro dei corrispettivi con sistemi elettronici.

In particolare, viene previsto che la tenuta del registro dei corrispettivi, di cui all'art. 24 co. 1 del DPR 633/72, si considera regolare anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge (ossia entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi del periodo di riferimento), purché, in sede di accesso, ispezione o verifica, il registro medesimo:

- risulti aggiornato sui sistemi elettronici;
- venga stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

La disposizione in argomento:

- estende quindi anche ai registri dei corrispettivi di cui all'art. 24 co. 1 del DPR 633/72 la semplificazione di cui all'art. 7 co. 4-*quater* del DL 357/94, finora prevista per i soli registri IVA delle vendite e degli acquisti di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72;
- si applica a decorrere dal 19.12.2018.

### **Proroga del *reverse charge* in alcuni settori**

L'art. 2 co. 2-*bis* del DL 119/2018 convertito, modificando il co. 8 dell'art. 17 del DPR 633/72, proroga, dal 31.12.2018 al 30.6.2022, l'applicazione del meccanismo del *reverse charge* in alcuni settori, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2018/1965/UE.

In particolare, la proroga riguarda l'applicazione del *reverse charge* per le seguenti operazioni di cui all'art. 17 co. 6 lett. b), c), d-*bis*), d-*ter*) e d-*quater*) del DPR 633/72, vale a dire:

- le cessioni di telefoni cellulari;
- le cessioni di *console* da gioco, *tablet* PC, *laptop* e dispositivi a circuito integrato;
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE;
- i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE, nonché di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori *ex art. 7-bis* co. 3 lett. a) del DPR 633/72.

### **Novità in materia di "terzo settore"**

L'art. 24-*ter* del DL 119/2018 convertito apporta alcune modifiche al Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017).

### **Organizzazioni di volontariato**

Con una modifica all'art. 33 del DLgs. 117/2017, viene previsto che le organizzazioni di volontariato (ODV) possono svolgere attività di interesse generale anche dietro versamento di corrispettivi che superano le spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione di tale attività, a condizione che tali attività siano svolte in via secondaria e strumentale. In precedenza, invece, per l'attività di interesse generale, le ODV potevano ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Per effetto della modifica, quindi, le ODV possono svolgere la medesima attività di interesse generale:

- verso il solo rimborso spese, in via principale;
- verso il pagamento di corrispettivi superiori alle spese, in via secondaria.



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

### **Titoli di solidarietà**

Il DL 119/2018 convertito interviene sulla disciplina dei titoli di solidarietà di cui all'art. 77 del Codice del Terzo settore, estendendone l'operatività a favore di tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), comprese le imprese sociali e le cooperative sociali (in precedenza escluse).

Viene, inoltre, previsto che, se le somme raccolte dagli istituti emittenti non verranno impiegate a favore degli enti del Terzo settore entro 12 mesi dal collocamento dei titoli, esse saranno utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli.

### **Soglia per la non commercialità delle attività degli enti**

Viene introdotto il nuovo co. 2-*bis* all'art. 79 del DLgs. 117/2017, in base al quale le attività di interesse generale degli enti del Terzo settore si considerano non commerciali quando i ricavi non superano di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi.

L'efficacia di tale disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

### **Detrazioni irpef per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore**

Viene apportata una modifica all'art. 83 co. 1 del DLgs. 117/2017, relativo alle detrazioni IRPEF spettanti in relazione alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, prevedendo che la detrazione "maggiorata" al 35% si applichi anche alle erogazioni liberali in natura (e non solo a quelle in denaro) effettuate a favore delle organizzazioni di volontariato.

Gli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79 co. 5 del DLgs. 117/2017 sono quindi detraibili dall'IRPEF:

- nella misura del 30%, elevata al 35% qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato;
- per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000,00 euro.

### ***Disciplina transitoria***

Dal periodo d'imposta 2018 e fino alla decorrenza della nuova disciplina del DLgs. 117/2017, le disposizioni contenute nell'art. 83 si applicano in via transitoria alle:

- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del DLgs. 460/97, iscritte negli appositi registri;
- organizzazioni di volontariato (ODV), iscritte nei registri di cui alla L. 266/91;
- associazioni di promozione sociale (APS), iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. 383/2000.



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

In assenza di una specifica decorrenza, la detrazione elevata al 35% potrebbe spettare per le sole erogazioni liberali in natura a favore delle organizzazioni di volontariato effettuate dal 19.12.2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 119/2018). Tuttavia, non è escluso che possa essere chiarito che la novità si applichi a tutto il periodo d'imposta 2018, sulla base del principio "dell'unitarietà del periodo d'imposta".

#### **Regime sanzionatorio di favore per assegni privi di clau-sola di non trasferibilità**

L'art. 9-*bis* del DL 119/2018 convertito stabilisce che, per le violazioni relative all'utilizzo di assegni privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, soprattutto, della clausola di intrasferibilità per importi pari o superiori a 1.000,00 euro (come richiesto dall'art. 49 co. 5 del DLgs. 231/2007), l'entità della sanzione minima è pari al 10% dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione.

Ciò a due condizioni:

- la violazione deve essere di importo inferiore a 30.000,00 euro;
- devono ricorrere le circostanze di minore gravità della violazione ai sensi dell'art. 67 del DLgs. 231/2007 (avendosi riguardo, ad esempio, all'entità dell'importo, al grado di responsabilità, alla capacità finanziaria, all'assenza di precedenti violazioni).

Tale regime di minor rigore è applicabile anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del DL 119/2018 (24.10.2018).

#### **Concessione della mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa**

L'art. 25-*ter* del DL 119/2018 convertito stabilisce che il trattamento di mobilità in deroga previsto dall'art. 1 co. 142 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) – previsto per i dipendenti occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 27 del DL 22.6.2012 n. 83 – venga concesso per 12 mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22.11.2017 al 31.12.2018, prescindendo dall'applicazione dei criteri di cui al DM 1.8.2014 n. 83473, previsti per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Si conferma, inoltre, la necessità che ai predetti lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.

#### **Proroga dell'assegno di natalità (c.d. "bonus bebè")**

L'art. 23-*quater* del DL 119/2018 convertito dispone che l'assegno mensile di natalità (c.d. "bonus bebè"), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2018, sia:

- riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dall'1.1.2019 al 31.12.2019;
- corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;
- aumentato del 20% qualora si tratti della nascita o dell'adozione di un figlio successivo al primo.

# FINANZA AGEVOLATA

## FIERE INTERNAZIONALI 2019

### **Beneficiari**

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese UMBRE iscritte nel Registro delle Imprese con attività economica prevalente cod. ATECO 2007 C – F – G – H – J – M – S (con alcune limitazioni).

### **Spese ammissibili**

Sono considerate ammissibili le spese relative a:

- spazio espositivo e diritti connessi;
- inserimento dell'azienda nel catalogo dell'evento fieristico;
- allestimento, pulizia stand e fornitura di energia elettrica, acqua, ecc.;
- realizzazione di materiale e/o di iniziative di tipo promozionale/commerciale (compreso eventuale affitto sale), nella misura massima del 10% del totale delle spese ammissibili (max. euro 2.000,00);
- spese di spedizione di campionari e materiale espositivo effettuate prima dell'inizio della fiera.

### **Tipologia ed entità delle agevolazioni**

Le spese ammissibili, per ciascuna fiera, ammontano ad un massimo di:

- 20.000,00 euro per fiere organizzate nei paesi extra Unione Europea;
- 16.000,00 euro per fiere organizzate in Italia e nell'Unione Europea;

E' possibile chiedere il contributo per un massimo di 3 fiere per progetto.

E' disponibile l'elenco delle FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA e delle FIERE INTERNAZIONALI ALL'ESTERO ammesse ai benefici.

Si può presentare solo una domanda, che deve prevedere la partecipazione a 1 o più fiere, con svolgimento in data successiva alla presentazione della domanda, tenuto conto che:

- se il progetto di internazionalizzazione prevede la partecipazione a 2 o più fiere potrà essere ammessa la richiesta di partecipazione a una sola fiera svolta in data antecedente a quella di presentazione della domanda;
- se il progetto di internazionalizzazione prevede solamente la partecipazione a 1 fiera svolta in data antecedente la presentazione della domanda, la domanda sarà considerata non ammissibile.

Sono comunque ammissibili le spese antecedenti la data di presentazione della domanda solamente per la prenotazione degli spazi espositivi delle fiere indicate nel progetto.

L'entità dell'agevolazione, per ciascuna fiera rientrante nel progetto di internazionalizzazione, consiste in un **contributo a fondo perduto** (de minimis) sul totale delle spese ammissibili:

- del **60%** per la partecipazione alla fiera per la prima volta;
- del **50%** per la partecipazione alla fiera da due a tre annualità consecutive;
- del **40%** per la partecipazione alla stessa fiera per più di tre annualità consecutive.

**Presentazione delle domande di agevolazione: dal 28/12/18 al 28/06/19** salvo esaurimento fondi.

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO



## VOUCHER PER SERVIZI CONSULENZIALI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI UMBRE

### **BENEFICIARI**

Le PMI umbre, inclusi i liberi professionisti, con sede operativa nella regione Umbria, con determinati codici Ateco riferiti all'attività principale da verificare (escluse le imprese agricole).

### **SPESE AMMISSIBILI**

Sono ammissibili i seguenti servizi:

**1) "Supporto all'internazionalizzazione"** (50% fino a un max di 7.000,00 euro di contributo pubblico):

❖ per il rafforzamento, in via temporanea, delle funzioni aziendali essenziali per il processo di internazionalizzazione, tramite la disponibilità di un Temporary Export Manager (TEM). Potrà essere attivato un contratto di assistenza massimo di 6 mesi per un importo massimo di euro 14.000,00.

**2) Servizi per l'internazionalizzazione"** (50% fino a un max di 3.500,00 euro di contributo pubblico):

❖ Per assistenza legale inerente alla contrattualistica internazionale, la gestione delle controversie e recupero dei crediti con riferimento a mercati esteri,

❖ consulenza fiscale su aspetti inerenti la fiscalità societaria e commerciale in contesti internazionali,

❖ consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi all'import/export;

❖ ideazione e realizzazione di design e brand per la penetrazione nei mercati esteri.

**3) "Promozione sui mercati esteri"** (50% fino a un max di 3.500,00 euro di contributo pubblico):

❖ per l'adeguamento di siti web, portali e altri ambienti web-based in inglese o nella lingua del/i Paese/i target;

❖ consulenze per l'attivazione e iscrizione a piattaforme di e-commerce B2C o B2B esistenti,

❖ per la realizzazione di attività di web marketing rivolte ai mercati target.

**4) "Servizi per l'adeguamento tecnico ai mercati internazionali"** (50% fino a un max di 3.500,00 euro di contributo pubblico):

❖ per ottenere certificazioni estere di prodotto,

❖ la registrazione dei diritti di privativa industriale (marchi e brevetti) all'estero

❖ per ottenere certificazioni di qualità comunque conformi alle pertinenti norme europee e che agevolano la penetrazione su determinati mercati esteri

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione richiedendo un massimo di 2 voucher.

### **AGEVOLAZIONE**

Contributo a **fondo perduto del 50%** (contributo max. 10.500,00 euro).

**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:** a partire dall'11/12/2018 e fino al **01/03/2019**, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

## SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI IMPRESE ARTIGIANE - ALTA UMBRIA SMART FACTORY

### **Beneficiari**

Microimprese dell'artigianato artistico e tradizionale (con determinati cod. Ateco da verificare) aventi sede o unità operativa nei Comuni di:

- **Citerna**
- **Città di Castello**
- **Costacciaro** – area con problemi complessivi di sviluppo
- **Fossato di Vico** – area con problemi complessivi di sviluppo
- **Gualdo Tadino** – area con problemi complessivi di sviluppo
- **Gubbio** – area con problemi complessivi di sviluppo
- **Lisciano Niccone**
- **Monte Santa Maria Tiberina**
- **Montone**
- **Pietralunga** – area con problemi complessivi di sviluppo
- **San Giustino**
- **Scheggia e Pascelupo** – area con problemi complessivi di sviluppo
- **Sigillo** – area con problemi complessivi di sviluppo
- **Umbertide**
- **Valfabbrica**



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

### **Agevolazione**

Contributo in conto capitale (de minimis) pari al 60% della spesa ammissibile, con elevazione al 70% in zone svantaggiate o per imprenditori giovani o donne.

**Contributo** massimo ammissibile: euro 25.000,00.

### **Spese ammissibili**

- piccole opere murarie e impiantistiche di edilizia libera connesse all'investimento o strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività;
- acquisto di nuovi macchinari, automezzi, attrezzature e forniture per lo svolgimento delle attività;
- acquisto di hardware e software inerenti o necessari all'attività;
- creazione e/o implementazione di siti internet;
- spese generali (onorari di architetti, ingegneri e consulenti).

**SCADENZA: 8/4/2019**

## PROMO COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI

### “LE PIEVI E I SENTIERI DEL TRASIMENO” - “TRASIMENO LAGO FELICE” - “VIVI IL TRASIMENO”

#### **Beneficiari**

Le imprese già titolari, al 17/12/2018, di autorizzazione all'esercizio delle seguenti strutture ricettive:

- alberghi classificati 1 e 2 stelle, che intendono acquisire una classificazione a 3 o 4 stelle;
- alberghi classificati 3 e 4 stelle;
- country house;
- campeggi;
- camping village;
- case e appartamenti per vacanze;
- ostelli per la gioventù;

**associate** nella forma del consorzio o di contratto di rete nella forma di “rete soggetto”.

I beneficiari devono avere la sede operativa in uno dei seguenti comuni: **Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro.**

L'aggregazione proponente il progetto deve essere costituita da almeno **7 (sette) imprese**, per la realizzazione dei prodotti “Le pievi e i sentieri del Trasimeno” e “Trasimeno lago felice” e da almeno **12 (dodici) imprese**, per la realizzazione del prodotto “Vivi il Trasimeno”. Ad ogni aggregazione devono partecipare imprese beneficiarie aventi sede operativa in almeno tre differenti comuni. All'aggregazione deve obbligatoriamente partecipare **almeno una agenzia di viaggio e turismo**, con sede operativa in uno dei Comuni agevolati. L'Agenzia di viaggio e turismo non è beneficiaria del contributo.

#### **Spese ammissibili**

##### **- Per il progetto di promo-commercializzazione**

- spese per la realizzazione di un marchio di rete;
- spese per la promozione (ad esclusione di fiere e borse), comunicazione, marketing, pubblicità legate al prodotto e organizzazione di educational tour e press tour, nella misura massima del 30% della spesa ammissibile;
- spese per servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati: supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti, supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione del prodotto;
- spese relative alla progettazione del programma;
- spese relative alla, organizzazione e gestione del programma;
- spese notarili sostenute per la costituzione delle aggregazioni di nuova costituzione;
- spese per la presentazione di fideiussione per ogni domanda di contributo;

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

**- Per i progetti delle singole imprese**

spese finalizzate esclusivamente alla riqualificazione delle strutture ricettive (min. € 50.000,00 e max. € 280.000,00) come segue:

- interventi edilizi,
- arredi, attrezzature, software e hardware di nuova fabbricazione;
- spese tecniche relative alla realizzazione del progetto;
- costi per la presentazione di fidejussioni per ogni domanda di contributo, nella misura massima del 2% a valere sugli importi garantiti.

**Agevolazione**

Il contributo è concesso a **fondo perduto** (“de minimis”), nella misura del **70%** della spesa ritenuta ammissibile.

**Scadenza: 18/2/2019**



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO